

RISOLUZIONE OIV-OENO 638-2019

AGGIORNAMENTO DEL LIMITE DI PIOMBO NEI VINI

*ATTENZIONE: questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:
- OENO 13/2006*

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'Articolo 2, paragrafo iv, dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

SU PROPOSTA della Sottocommissione "Metodi di analisi",

CONSIDERATA la risoluzione OENO 1/1996, che mira a proporre, negli anni a venire, una riduzione di tale limite, non appena i progressi tecnologici lo consentiranno,

CONSIDERATA la risoluzione OENO 13/2006, che incoraggia gli Stati membri a diffondere le informazioni pertinenti in modo quanto più capillare possibile, al fine di mantenere il contenuto di piombo nei vini ai livelli tecnologicamente più bassi possibile,

CONSIDERATO il parere favorevole del Gruppo di esperti "Sicurezza alimentare",

CONSIDERATO che la Sottocommissione è a favore di una revisione del limite di piombo nei vini,

CONSIDERATA la necessità di distinguere tra vini e vini liquorosi sulla base del processo e del lungo periodo di invecchiamento,

RACCOMANDA di considerare delle deroghe per i vini sottoposti a lunghi periodi di invecchiamento qualora tali vini rispettavano questo limite al momento della loro elaborazione,

DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di modificare nell'allegato C della Raccolta dei metodi internazionali di analisi dei vini e dei mosti l'attuale limite di piombo (0,15 mg/L)^[1], con i seguenti limiti:

Aggiornamento del limite di piombo nei vini

Piombo	0,10 mg/L per il vino elaborato a partire dall'annata 2019
--------	------------------------------------------------------------

Piombo	0,15 mg/L per i vini liquorosi elaborati a partire dall'annata 2019 ^[2]
--------	------------------------------------------------------------------------------------

^[1] Il limite massimo di 0,15 mg/L riguarda i vini e i vini liquorosi elaborati con uve raccolte tra il 2006 e il 2018.

^[2] Per i vini liquorosi sottoposti a lunghi periodi di invecchiamento, il limite applicabile è quello in vigore al momento della loro elaborazione.